



TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Rodolfo SENES

Presidente

Avv. Enrico MEDICI

Componente

Avv. Sabina Maria Vittoria MANTOVANI

Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento N. protocollo FISI 2025/658 sul

RICORSO

ex art. 6.1.6 dei Principi fondamentali degli statuti delle FSN/DSA (delibera CONI n. 1759 del 5.6.2024) e del Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive

PROMOSSO

dalla SKI CLUB SAVONA asd, con sede legale in via Luigi Antonio Basso 60 17100 Savona C.F. n.92105510090 e P.IVA n 01743880096, affiliato FISI n. 03367, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. Stefano Baracchini, con domicilio elettronico eletto all'indirizzo PEC skiclubsavona@legalmail.it nei

CONFRONTI

della FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI (FISI) in persona del Presidente pro tempore con sede in Milano via Piranesi 46 20173 Milano avente ad

OGGETTO

l'impugnazione della tabella riassuntiva dei voti assegnati ai singoli sci club affiliati al Comitato Ligure in ragione dell'assemblea elettiva fissate per la giornata del 26.07.2025, elaborata dal Centro Elaborazione Dati della FISI.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto depositato il 13 luglio 2025 alle ore 16:38:59 a mezzo posta elettronica certificata - ricorso notificato solo alla Federazione Italiana Sport Invernali e non



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 2

ad altri soggetti eventualmente controinteressati - la ricorrente società SKI CLUB SAVONA asd esponeva in fatto che:

" 1. In data 07.07.2025, ho ricevuto via pec la tabella dei voti destinati agli Sci Club affiliati al Comitato Ligure in vista dell'assemblea elettiva del 26.07.2025, tabella elaborata dal Centro elaborazione Dati della FIS;

2. In data 08.07.2025, ho provveduto immediatamente a chiedere al Centro Elaborazioni Dati FIS spiegazioni al merito al calcolo matematico utilizzato per definire i "voti totali applicati" della tabella redatta per le votazioni del Comitato Ligure ed in particolare modo la formula matematica utilizzata per trasformare i "voti totali" in "voti totali applicati", con l'indicazione anche dell'art. dello Statuto FIS e/o del ROF applicato;

3. Richiesta che è stata reiterata in data 10.07.2025, allegando anche la tabella riassuntiva dei voti destinati agli sci club affiliati al Comitato Veneto e relativi all'assemblea elettiva tenutasi a maggio 2025;

4. Ad oggi le richieste sopra formulate non sono state in alcun modo riscontrate;

5. La tabella riassuntiva dei voti assegnati ai singoli sci club affiliati al Comitato Ligure in ragione delle elezioni fissate per la giornata del 26.07.2025, non rispetta i criteri e le procedure previste dall'art. 16 dello Statuto FIS (anche alla luce della Tabella riassuntiva dei voti destinati agli sci club affiliati al Comitato Veneto);

6. L'attribuzione dei voti presenta incongruenze e mancanza di trasparenza, causando grave pregiudizio ai diritti di voto e di rappresentanza del ricorrente e degli altri sci club affiliati al Comitato Ligure;

7. Si ritiene, pertanto, che detta tabella:

- Sia stata redatta in assenza di trasparenza e senza l'applicazione dei criteri previsti dall'art. 16 dello Statuto FIS e dal Regolamento CONI in materia di attribuzione dei voti;

- Contrasti con l'art. 16 dello Statuto FIS che prevede un'attribuzione del voto sulla base dell'attività agonistica ed organizzativa effettuata dai singoli sci club oltre che con l'art. 16.6 dello Statuto FIS che dispone: "Qualora il numero totale degli Affiliati

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159



Federazione
Sportiva Nazionale
Riconosciuta
dal Coni



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 3

venisse a ridursi a meno di 500, si applicherà come unico limite quello che consente a ciascun Affiliato di detenere un numero di voti pari al massimo a 15 volte il voto di base”;

- Determini una lesione concreta dell’interesse del ricorrente, cui sono stati attribuiti meno voti di quanti spettino, limitandone la rappresentanza e i diritti partecipativi in sede assembleare elettiva (sul punto si precisa che al ricorrente sarebbero spettati “voti totali assegnati” pari a 150- con applicazione della riduzione di cui all’art. 16.6, e non 19 come invece risulta erroneamente nella tabella impugnata.

Sulla base delle argomentazioni esposte nell’impugnazione la società ricorrente, non contestando le modalità di attribuzione dei “voti totali”, critica ed eccepisce invece la presunta irregolarità dei “voti totali applicati” ovvero “le modalità di trasformazione del punteggio “voti totali” in “voti totali applicati”” e quindi l’eventuale “formula matematica/algoritmica applicata in quanto in difetto con l’art. 16.6 dello Statuto FISI”.

La società ricorrente formula quindi le conclusioni di seguito riportate: *“Tutto ciò premesso, il ricorrente chiede a codesto Tribunale Federale di voler accertare e dichiarare la violazione dell’art. 16 dello Statuto FISI e del Regolamento CONI in relazione all’elaborazione della tabella dei voti da parte del Centro Elaborazione Dati FISI per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente annullare la tabella dei voti impugnata con il presente ricorso ed ordinare alla FISI, in persona del legale rappresentate pro tempore, la rielaborazione della tabella in conformità dell’art. 16 dello Statuto FISI e sulla base dei criteri trasparenti, oggettivi e conformi ai regolamenti CONI. Con ogni ulteriore provvedimento utile e vittoria di spese e competenze di giudizio”.*

Il Tribunale ha ricevuto il ricorso il successivo 14 luglio 2025.

La Federazione Italiana Sport Invernali non ha depositato, nel termine di tre giorni dal ricevimento del ricorso, le proprie controdeduzioni.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la presente decisione.

MOTIVI

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159



Federazione
Sportiva Nazionale
Riconosciuta
dal Coni



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 4

Il Tribunale ricorda che il procedimento per impugnare la c.d. "tabella voti" è quello disciplinato dall'art. 1 del c.d. "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" e dall'art. sensi dell'art. 6.1.6 dei Principi fondamentali degli statuti delle FSN/DSA (delibera CONI n. 1759 del 5.6.2024) e non quello di cui agli artt. 44 e segg. Statuto FISI e Regolamento di Giustizia Sportiva CONI come erroneamente indicato dalla società ricorrente.

Il Tribunale ha ritenuto di prendere comunque in esame il ricorso ritenendo che il suo contenuto sufficiente a conferire all'atto valore di impugnazione della "tabella voti" elaborata in funzione dell'assemblea elettiva del 26 luglio 2025.

Il Tribunale ritiene che, in forza del principio della conservazione degli atti e ragioni di economia processuale nonché per il carattere di informalità del procedimento di giustizia sportiva (art. 1 c. 3 R.G.S. FISI), il ricorso sia comunque idoneo ad incardinare il procedimento.

Ciò premesso il Tribunale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 30 c. 2 R.G.S. FISI "*...salva diversa previsione dello Statuto Federale la parte non può stare in giudizio se non col ministero di un difensore ...*" e che il successivo art. 33 c. 3 lettera a) dispone che il ricorso deve contenere "*gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore ...*".

Come ricordato dal Collegio di Garanzia dello Sport (Collegio di Garanzia dello Sport -Terza Sezione Decisione n. 5/2021 del 5 novembre 2020) le SS.UU. del Collegio di Garanzia dello Sport hanno affermato che "*le disposizioni [...] debbano essere interpretate nel senso che la difesa tecnica (e quindi la sottoscrizione del ricorso e l'assistenza in giudizio di un difensore) siano condizioni di ammissibilità del ricorso [...]. Con la conseguenza che il ricorso proposto in assenza di tale requisito di ammissibilità deve ritenersi inammissibile [...]*".

Come osservato nella richiamata decisione della Terza Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport il principio di diritto espresso risulta coerente "*con la sempre maggiore complessità e specificità che ha assunto nel tempo il contenzioso in*

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159



Federazione
Sportiva Nazionale
Riconosciuta
dal Coni



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 5

materia di sport e dalla conseguente necessità di dover rispettare regole anche processuali, dettate nel Regolamento di Giustizia Sportiva del CONI e dai regolamenti di giustizia adottati dalle singole Federazioni, che richiedono una specifica competenza che non può essere richiesta ai singoli soggetti tesserati”.

Ed il Giudice Sportivo di legittimità (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 24/2018 del 16 marzo 2018) ha precisato che *“proprio il fine di consentire una effettiva tutela ai soggetti che operano nel mondo dello sport nei diversi gradi della giustizia sportiva rende, quindi, necessaria l’assistenza in tali giudizi di soggetti che professionalmente siano in grado di utilizzare gli strumenti che mette a loro disposizione l’ordinamento sportivo”* precisando che *“ tale esigenza è accresciuta da una connotazione essenziale della Giustizia Sportiva, costituita dalla particolare velocità dell’esaurimento dei procedimenti, che rende più difficoltoso il tempestivo utilizzo degli strumenti che offre l’ordinamento sportivo ... ”.*

Dalla lettura dell'atto presentato dallo SKI CLUB SAVONA asd il Tribunale rileva che il ricorso, come richiesto dalla norma regolatrice, è stato correttamente sottoscritto dal legale rappresentante protempore ma non è stato sottoscritto da un soggetto (difensore) abilitato al ministero della difesa tecnica e all’assistenza in giudizio.

Dalla lettura degli atti il Tribunale rileva che non risulta neppure che il legale rappresentante della società ricorrente abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore (avvocato iscritto all'albo professionale) e che comunque, anche laddove il medesimo avesse tale qualità, non ha comunque espressamente dichiarato avvalersi della facoltà di stare in giudizio senza il ministero di altro difensore come consentito dall’art. 86 c.p.c., norma pacificamente applicabile nel presente giudizio in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 1, c. 3 R.G.S. FISI.

Il ricorso, sotto tale primo profilo, deve essere dichiarato inammissibile per la violazione dell' art. 30 c. 2 del Regolamento di Giustizia Sportiva FISI avendo la

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159



Federazione
Sportiva Nazionale
Riconosciuta
dal CONI



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 6

ricorrente società promosso il ricorso senza la necessaria assistenza del difensore.

Sussiste, a parere del Tribunale, un'altra causa di inammissibilità del ricorso.

Il Tribunale richiama al proposito le norme che disciplinano il procedimento speciale di impugnazione delle "tabelle voti" rappresentate, come detto sopra, dall'art. 1 del c.d. "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" e dall'art. 6.1.6 dei Principi fondamentali degli statuti delle FSN/DSA (delibera CONI n. 1759 del 5.6.2024).

Orbene il comma 1.6 dell'art. 6 dei Principi fondamentali degli statuti delle F.S.N. e delle D.S.A. prevede che avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione da proporsi a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Ed il "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" prevede all'art. 1 lettera a) che la società affiliata avente diritto al voto ovvero la società affiliata esclusa dal voto ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'errata od omessa attribuzione dei voti da depositarsi a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul sito internet federale.

La successiva lettera c) dell'art. 1 prevede che il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. Lo stessa disposizione prevede che la decisione sia comunicata a mezzo PEC al ricorrente e agli eventuali controinteressati nonchè pubblicata sul sito internet federale.

Il Tribunale rileva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile anche per il mancato rispetto del termine per impugnare: ed invero risulta che la "tabella

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159



Federazione
Sportiva Nazionale
Riconosciuta
dal Coni



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 7

voti" oggetto di ricorso è stata comunicata e pubblicata il 27 giugno 2025 sul sito ufficiale del Comitato Regionale Ligure.

(Vedasi il link: <https://comitati.fisi.org/liguria/blog/2025/06/27/il-26-luglio-a-genova-lassemblea-straordinaria-elettiva-del-comitato-ligure/>).

Dal giorno successivo alla pubblicazione, quindi dal 28 giugno 2025, decorreva il termine di sette giorni previsto dalle norme richiamate: termine scaduto improrogabilmente il 4 luglio 2025 quando il ricorso è stato tardivamente depositato il 13 luglio 2025.

Il ricorso in quanto tardivamente proposto deve essere dichiarato inammissibile anche per la violazione del termine per il deposito di cui all'art. 1 lettera a) del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" e dell'art. sensi dell'art. 6.1.6 dei Principi fondamentali degli statuti delle FSN/DSA (delibera CONI n. 1759 del 5.6.2024).

P.Q.M.

il Tribunale Federale dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Compensa le spese di lite, fatta salva la non ripetibilità (art. 8 c. 2 R.G.S. FISI) del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia versato dalla ricorrente società.

Ai sensi della lettera c) dell'art. 1 del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI ordina che la presente decisione venga, a cura della Segreteria, comunicata a mezzo PEC alla società ricorrente e contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.

Milano, lì giovedì 17 luglio 2025

Avv. Rodolfo SENES - Presidente estensore

Avv. Rodolfo SENES

Firmato digitalmente da: SENES
RODOLFO
Ruolo: 4.6.1 Avvocato patrocinante in
Cassazione
Organizzazione: ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI GENOVA
Data: 17/07/2025 15:12:55

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano
Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368
Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159



Federazione
Sportiva Nazionale
Riconosciuta
dal Coni